

TRIBUNALE DI CATANIA

Atto di appello ex art. 322 bis c.p.p.

r.g.n.r. n. 10612/06

L'Aduc - Associazione per i diritti degli utenti e consumatori, corrente in Firenze, via Cavour , 68, in persona del rappresentante legale p.t. Vincenzo Donvito, nato a Gioia del Colle (BA) il 20 febbraio 1953, personalmente e rappresentata e difesa dagli Avv. Claudia Moretti e Emmanuela Bertucci del foro di Firenze, coma da mandato in calce al presente atto, e domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maria Rita Consoli, in Catania, Corso delle Province, 203

PREMESSO CHE

- con decreto del 15 novembre 2006 il Pubblico ministero Dott. Luigi Lombardo disponeva, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., in relazione al procedimento penale n. 10612/06 r.g.n.r. ignoti, il sequestro preventivo d'urgenza mediante eliminazione del forum raggiungibile alla url <http://www.aduc.it/dilatua> di due gruppi di discussione: LUCIO MUSTO, CASCIOLI, ALEX ECCETERA... (id 153595); GESU' E' ... (id 158875);

- il sequestro veniva poi convalidato dal GIP del Tribunale di Catania, dott. Cacciatore, in data 20.11.2006;

- che le pagine web oggetto di sequestro sono di proprietà di ADUC - Associazione per i diritti degli utenti e consumatori;

- che in data 8 ottobre 2007 Aduc ne chiedeva il dissequestro al Pubblico Ministero;

- che il Pubblico Ministero ritenendo di non dover procedere al dissequestro deferiva la questione al Giudice per le Indagini Preliminari, dott. Sebastiano Cacciatore;

- che in data 25 ottobre 2007 il Gip rigettava con ordinanza l'istanza;

- che il provvedimento e' stato notificato presso lo studio dell'avv. Maria Rita Consoli, in data 8 novembre 2007;

si chiede la riforma della impugnata ordinanza e, per l'effetto, il dissequestro delle pagine web sequestrate nel procedimento in oggetto per i seguenti motivi:

1) Illegittimità costituzionale dell'ordinanza impugnata per contrarietà all'art. 21, comma 3, Cost

Il sequestro operato nel caso di specie viola gravemente la Costituzione della Repubblica Italiana.

Il dettato costituzionale dell'art. 21, al comma 1 contiene due precetti: il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero e il diritto di utilizzare ogni mezzo per diffondere il pensiero stesso, "con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". Le due libertà-diritti sono posti sullo stesso piano ed hanno pari dignità e tutela, poiché è evidente che soltanto assicurando piena salvaguardia ai mezzi di diffusione del pensiero è possibile garantire in modo completo la libertà di espressione. In questo senso, i commi 2 e 3 dello stesso articolo rafforzano tale diritto, enunciando che la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censura, e che ***"si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dall'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi*** o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili".

Poiché, dunque, la Costituzione consente il sequestro nei soli casi in cui si ravvisi la sussistenza di alcuno dei delitti previsti dalla legge sulla stampa cui rinvia l'art. 21 Cost., il sequestro impugnato è da ritenersi illegittimo. La legge sulla stampa, difatti, non fa alcun riferimento al delitto di cui all'art. 403 del c.p., ma si limita ad individuare due "generi" di pubblicazioni di rilievo penalistico.

Il primo riguarda l'art. 14 della legge 47 del 1948, che vieta le pubblicazioni destinate all'adolescenza e all'infanzia quando "per la sensibilità e impressionabilità ad essi proprie, siano comunque idonee a offendere il loro sentimento morale od a costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio". La norma chiaramente non concerne il caso in questione, prima di tutto poiché il sito dell'Aduc non è destinato all'infanzia e all'adolescenza, laddove la giurisprudenza prevede non una generica accessibilità al sito da parte dei bambini e adolescenti, ma una espressa destinazione a queste tipologie di lettori (potrebbe ricadere fra queste pubblicazioni la rivista "Topolino", il sito internet della "Disney", non già il sito dell'Aduc, cfr. Cassazione penale, sez. III, 21 dicembre 1999, n. 4118), e secondariamente poiché i reati ravvisati nel caso specifico non attengono alla fattispecie (tassativamente) individuata dalla norma.

Il secondo caso è previsto dall'art. 15 della legge 47 del 1948, che concerne le pubblicazioni che "descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti". Non rientrando le pubblicazioni oggetto di sequestro né nell'uno né nell'altro caso, ed **essendo l'autorità**

giudiziaria vincolata al dettato costituzionale non può che concludersi che il sequestro operato è costituzionalmente illegittimo.

2) Carenza e illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata

Se anche il Pubblico Ministero e il GIP avessero ritenuto inapplicabile al caso di specie il divieto costituzionale di sequestro, il provvedimento impugnato è comunque da ritenersi illegittimo, poiché **avrebbero potuto procedere al sequestro dei soli interventi “incriminati”, non già l'intero forum, e dissequestrare dunque tutto il resto del materiale.**

Seppur, infatti, si volessero ravvisare gli estremi di un reato commesso tramite le pagine dell'Aduc, così come il Pubblico Ministero precedente non ha provveduto a sequestrare l'intero sito, e ciò ragionevolmente, poiché il sito ha tutta una varietà di contenuti che esulano dai reati individuati, similmente avrebbe potuto procedere al vaglio del forum, ordinandone il sequestro non già per intero, ma solo dei commenti o degli interventi “incriminati”. Se anche si arrivasse ad accettare una compressione del diritto di libera manifestazione del proprio pensiero, tale compressione, o annullamento censorio, deve avvenire in maniera “chirurgica”, in considerazione del valore costituzionale del bene giuridico tutelato, e sinora in questa vicenda bistrattato: la libertà di opinione.

Tutti i rilievi fin qui svolti avrebbero dovuto portare, ab origine ad un sequestro chirurgico e assai attento ai precetti costituzionali. In ogni caso, strettamente correlato alle singole frasi ritenute offensive.

Non solo ciò non è avvenuto allora, ma neanche successivamente alla chiusura delle indagini preliminari, momento nel quale il Pubblico Ministero ha ritenuto di dover esercitare l'azione penale nei confronti di soli 3 soggetti per sole 9 frasi. Il giudizio di che cosa, all'interno dei forum, potrà essere giudicato e condannato come offensivo per la religione cattolica è dunque già stato fatto. **Per tutto il resto del materiale vengono meno tutti i presupposti di un legittimo sequestro preventivo.**

Infatti, la motivazione che sorregge il sequestro, come si legge nell'ordinanza impugnata è la seguente: “Ritenuto che va mantenuto il sequestro preventivo de quo al fine di impedire che i delitti siano portati ad ulteriori conseguenze”. Appare evidente che le frasi ritenute delittuose debbano rimanere sequestrate fino a sentenza affinché il delitto non si reiteri tramite la lettura delle stesse sul web.

Ma quali sono le frasi che possono essere ritenute astrattamente delittuose? Il Pubblico Ministero così motiva il suo parere negativo: “ritenuto che il sito web in

sequestro contiene espressioni (quelle riportate nei capi di imputazione dell'avviso di conclusione delle indagini) che costituiscono pubblica offesa alla religione cattolica, fatti che costituiscono il reato di cui all'art. 403 c.p.". Dunque, se su queste (e solo queste) ci sarà un processo, allora il GIP avrebbe dovuto solo prenderne atto e dissequestrare tutte quelle per le quali la Procura non aveva ritenuto di dover procedere. Al contrario non solo il GIP ha mantenuto il sequestro ma, erroneamente e in modo indeterminato ha fatto riferimento generico a "frasi" che costituirebbero il delitto senza premurarsi di individuarle

3) Possibilità tecnica di operare il sequestro parziale dei forum

Se il GIP ha ritenuto di dover mantenere il sequestro degli interi forum, immaginando che non fosse possibile scorporare da essi le singole frasi oggetto di imputazione, così non è. Ben si può infatti procedere comunque ad un sequestro parziale perché la struttura dei forum sequestri lo consente. Ogni frase inviata dagli utenti appare nel sito come un "commento" a se' stante, che può in qualsiasi momento essere separatamente espunto dal forum. Alleghiamo un qualsiasi forum Aduc in due versioni: la prima è quella integrale, che si compone di 7 interventi; la seconda, pur contenendo sempre sette commenti, è stata modificata simulando il sequestro di uno di essi. **Questa operazione, che doveva esser già stata fatta, a maggior ragione può esser fatta ora.**

Oppure il GIP ha deliberatamente inteso mantenere sotto sequestro i due forum, di per se' passibili, per la loro sola esistenza, di portare a "ulteriori conseguenze" rispetto ai reati per i quali si procede. Avrebbe dunque ritenuto che non sia sufficiente eliminare dal forum le frasi delittuose, e che la permanenza sul web di due forum nei quali si dibatte, criticandola, della religione cattolica (e di altro) sia di per se' fatto idoneo "a portare ad ulteriori conseguenze" i reati stessi. Se così fosse, ancor più grave sarebbe la ferita al precetto costituzionale che ne limita in modo ristretto e puntuale le ipotesi di sequestro. **Se così fosse, non saremmo più davanti ad un sequestro penale preventivo, ma ad un atto di censura.**

4) Illegittimità ab origine del sequestro

Nella motivazione della sua ordinanza, il GIP ha rigettato l'istanza di dissequestro perché i forum contengono "espressioni gravi che costituiscono pubblica offesa alla religione cattolica". Non ha indicato neanche una di queste espressioni gravi – escluse quelle per le quali esiste già un'imputazione. Non ha argomentato alcuna osservazione a sostegno del suo rigetto in merito ai singoli punti sollevati da

questa difesa nell'istanza di riesame. Pertanto, e già solo per questo, il provvedimento è viziato per difetto di motivazione. Tali punti vanno in questa sede integralmente riproposti.

1) in relazione al contenuto del forum "LUCIO MUSTO, CASCIOLI, ALEX ECCETERA... (id 153595)", esso non contiene alcun elemento che possa far ravvisare la sussistenza del reato di cui all'art. 403 c.p., e che di conseguenza non sussistono i presupposti di pericolo di cui all'art. 321 c.p.p., ravvisati dal pubblico ministero procedente nella possibilità che la permanenza in rete del forum possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato; né del resto il riferimento che il pubblico ministero ha effettuato in premessa a generiche "palesi offese per le persone portatori di handicap" ha alcun pregio giuridico in tale sede, non costituendo reato l'offesa a categorie indeterminate di soggetti, né ci risulta che sia stata presentata alcuna querela per diffamazione;

2) in relazione al contenuto del forum "GESU' E'... (id 158875)"

Le bestemmie. Nell'accezione comune e tecnico giuridica la bestemmia è qualificata come "qualsiasi espressione, specialmente se violenta e minacciosa, o oscena o indecente o veemente, che costituisca, obiettivamente, ingiuria, oltraggio, dileggio, disprezzo, maledizione, imprecazione, biasimo, o detrazione della divinità o dei simboli o delle persone venerate nella religione dello Stato" (M. Piacentini, Bestemmia, in Noviss. Dig. it., Utet, Torino, 1958, 379). Se questo è il significato di bestemmia, indubbiamente il forum sequestrato ne costituisce un ricco e variegato vivaio, oltre ad espressioni di vario genere inquadrabili nel turpiloquio, ma ciò non costituisce motivo sufficiente a disporre il sequestro del forum, poiché la bestemmia è fattispecie depenalizzata ed il reato di turpiloquio è stato abrogato nel 1999.

Le digressioni su religione e religiosità. Il forum in questione contiene poi una serie di digressioni sulla religione cattolica e sulla religiosità, nell'esercizio del diritto costituzionalmente garantito della libertà di espressione, e l'illegittimità del provvedimento di sequestro corre sul filo sottile del confine fra tutela della libertà di religione (che, ben inteso, non viene mai messa in discussione nel forum, posto che nessuno degli interventi pubblicati può essere considerato atto idoneo a privare alcuno del proprio diritto di professare una religione) e del diritto di esprimere il proprio libero pensiero, che nel forum si concreta in un aperto, se pur severo e talvolta colorito, confronto sui temi e sulle questioni nodali della religiosità.

Per la religione cattolica, la verginità della Madonna è un dogma; per gli ebrei,

Gesu' e' figlio di una prostituta; la scienza insegna, infine, che i figli vengono concepiti dalla fecondazione dell'ovulo femminile da parte dello sperma maschile. Negare la verginita' della Madonna e' reato? Se negare la verginita' della Madonna costituisse reato, e biasimare chi lo crede fosse vilipendere il sentimento religioso, altrettanto punibile sarebbe allora chi afferma il dogma dell'immacolata concezione e biasima coloro che invece sposano, nel loro sentimento a-religioso, il sapere della scienza. Delle due l'una: o la Costituzione tutela sia il cattolico che l'ateo, e dunque consente ad entrambi di esprimere il proprio pensiero, oppure inibisce entrambi, violando, questa volta si'!, il diritto di professare la propria religione.

E' a nostro avviso in quest'ottica che deve essere letto il forum, per valutare se esso, come ritiene il PM, contenga gravi indizi riferibili al reato di vilipendio, oppure se esso contenga libere espressioni del proprio pensiero, che in quanto tali, ed in quanto garantite dalla Carta fondamentale devono essere tutelate e non gia' inibite.

Abbiamo allora estrapolato dal forum alcuni interventi significativi che, espunte le bestemmie e i turpiloqui, ne costituiscono il nucleo fondamentale. Essi riguardano riflessioni sui dogmi del cattolicesimo, sulla storia del cristianesimo, sul significato della bestemmia:

a) Il forum inizia con l'intervento dal titolo "GESU' E'... "in cui l'autore riflette ironizzando su cosa siano i dogmi religiosi, e su come il dogma visto dal fedele sia tale, visto da un non fedele possa sembrare ragionamento illogico. Il divieto di manifestare pubblicamente tale illogicita' conduce all'assurdo di esser denunciati per blasfemia. Se quello stesso concetto non fosse dogma religioso, invece, chi lo pronuncia potrebbe rischiare una denuncia per sfruttamento della credulita' popolare.

Ancora, se l'Immacolata concezione e' dogma cattolico, e per la religione ebraica Gesu' e' figlio di una prostituta, e se i fedeli di entrambe le religioni hanno il diritto di professare la propria fede e sostenere le proprie credenze, perche' altrettanto non puo' fare chi non appartiene ad alcuna confessione religiosa dicendo cio' che pensa?

b) L'intervento successivo mette in luce le esasperazioni cui la religione puo' condurre, fino a tacitare anche con la violenza chi secondo la propria religione e' eretico o infedele, nella pretesa di essere depositari assoluti dell'unica verita'. L'intervento non contiene vilipendi, ne' puo' esser letto come una istigazione ad

insultare, picchiare, rubare e mentire in nome di Dio. Esso appare, in verita', come un atto di accusa verso coloro che, proprio "nel nome di Dio", queste cose le hanno fatte. Si puo' non essere d'accordo, anche se la storia del cristianesimo, e della Chiesa cattolica in particolare, potrebbe suggerire altrimenti.

c) L'istanza prosegue citando gli interventi in cui si dibatte su cosa sia la bestemmia, e ci si chiede se la finalita' della proibizione della bestemmia non sia semplicemente colpire e tacitare i dissensi, frapponendo ostacoli alla ricerca della Verita'. Gli interventi sottolineano inoltre la relativita' del concetto di bestemmia, che per un credente puo' esser cio' che dicono e pensano i fedeli di altre religioni, e viceversa. In questo senso per ogni religioso idea sacra sara' la propria e bestemmia sara' il pensiero degli altri. Come quando in un Paese la guerra civile sovverte l'ordine preconstituito, i combattenti saranno liberatori o sobillatori, a seconda del punto di vista dal quale vengono osservati.

d) "SOLO LE M*** CAPISCONO I CRISTIANI, SOLO LE M*****..."**.

La frase non e' una istigazione a tirare mazzate ai cristiani, ma sostiene, invece, -alla lettera- che i cristiani capiscono solo la violenza. Si puo' considerare questa una banale generalizzazione, ma non per questo si deve impedire di esprimerla attraverso la censura ed il carcere. Anche perche', storicamente, proprio la cristianita' ha dimostrato per prima di condividere questo pensiero, usando violenza inaudita (altro che "mazzate") per sradicare eresie al suo interno. Dovremmo quindi censurare parti importanti della storia della Chiesa cattolica perche' offensiva alla religione cattolica?

Solo una lettura frettolosa e orientata, suggestionata dalla profusione di bestemmie presenti nel forum, puo' portare alla conclusione che le frasi riportate debbano esser poste sotto sequestro preventivo poiche' costituiscono gravi indizi riferibili al reato di offesa ad una religione mediante vilipendio di persone.

Assenza dei presupposti del reato di offesa ad una religione mediante vilipendio di persone.

Il reato richiamato nel decreto di sequestro punisce chi offende una religione mediante vilipendio di persone. Non c'e' dunque offesa se non vengono individuati i singoli individui, soggetti passivi della norma e portatori del bene giuridico da essa tutelato.

Nel rapporto fra l'art. 403 del codice penale, posto a fondamento della censura fatta ai danni del sito Aduc, e l'art. 21 della Costituzione che sancisce il diritto di

tutti a manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, c'è qualcosa che non quadra. Chi e cosa protegge la nostra Costituzione? Protegge l'individuo o le fedi? I sentimenti e la dignità di ogni singolo essere umano o le teorie religiose in se per se'?

Riteniamo che non possa darsi altra lettura dell'articolo di riferimento, se non quella costituzionalmente orientata: ossia che, oggetto del bene tutelato dalla norma penale non è, come pure la dizione lascia pensare, la fede o la confessione religiosa, ma la persona (fisica o giuridica) che ha il diritto di non esser offesa in quanto appartenente ad essa, la persona determinata o determinabile.

Ragioni logiche, sistematiche e di raccordo con la Costituzione ci inducono a sostenere questa tesi:

a) Se così non fosse non si capisce perché la norma esplicitamente punisce non l'offesa alla confessione tout court ma solo e in quanto commessa "mediante il vilipendio di chi la professa". È chiaro che l'intento del legislatore è quello di non lasciare l'offesa alla religione disancorata/distinta al rispetto della persona in quanto tale, ma di punirla solo laddove accompagnata all'offesa e al vilipendio di quest'ultima;

b) Se così non fosse si violerebbe il precetto costituzionale che vuole libera la manifestazione pubblica del pensiero e che, a fronte di un diritto fondamentale e soggettivo (della persona) sancito espressamente all'art. 21, contrappone un bene generico, quale la fede religiosa, teorico, astratto, fumoso, degno di dibattito e, chissà! di superamento, e soprattutto non riconducibile ad un soggetto specifico che ne porta gli oneri e gli onori;

c) ciò è confermato dalla circostanza che il bene "fede religiosa" come fatto privato è tutelato dalla costituzione come liberamente professabile (in positivo), ma non come bene in se' per se' da difendere dalle critiche o dai dissensi o - peggio ancora - dal dibattito anche aspro (in negativo)!

d) ciò del resto non può non essere, dal momento che la laicità che informa, o dovrebbe informare, strictu sensu lo stato porta ad escludere che nel sistema normativo vigente possa trovare giustificazione alcuna tutela penale generica del sentimento religioso. La nostra Costituzione, di impianto laico e personalistico non protegge astrazioni, tesi, teorie, religioni di per se', ma solo i soggetti, persone fisiche e giuridiche determinate, individui, unici soggetti di diritti e di doveri. L'art. 2 Cost. parla di diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia (sempre come singolo) NELLE (non DELLE) formazioni sociali in cui svolge la sua

personalita'.

e) Tale lettura del resto e' stata avvallata dalla giurisprudenza, a nostro avviso piu' illuminata ("...il reato in questione ...(sussiste) solo se l'offesa sia rivolta a fedeli ben individuati e non anche quando, come nel caso di specie, concerne la loro indistinta generalita'. Tribunale di Venezia 10 marzo 1992").

Insomma, per fare un esempio che esuli da questioni propriamente religiose, si' da non temere nuova censura, non basta dire:

- "schifoso ambientalista" offendendo direttamente la formazione sociale di chi tutela i diritti diffusi relativi all'ambiente,

non basta neppure dire:

- "maledetti ambientalisti" offendendo genericamente e indistintamente una classe di persone non identificabili,

ma sarebbe necessario invece epitetare e vilipendere:

- tizio o caio in quanto e perche' professanti l'ambientalismo

- l'associazione "amici per l'ambiente" sita in con rappresentante legale tizio.... in quanto professante l'ambientalismo.

Non solo, ma occorrera' anche offendere i valori etico spirituali che questi professano, altrimenti si verte nella banale ingiuria / diffamazione.

Per concludere sul punto, nessun commento pubblicato sui forum sequestrati consente di individuare la persona, o le persone, fisiche/giuridiche soggetto passivo di vilipendio, e tale circostanza, verificabile ictu oculi gia' ad una prima lettura del contenuto dei forum da parte del pubblico ministero, avrebbe dovuto condurlo ad escludere la sussistenza del reato.

Tutto cio' premesso

si chiede

che l'Ill.mo Tribunale adito voglia:

- in riforma della impugnata ordinanza, dissequestrare i forum raggiungibile alla URL <http://www.aduc.it/dilatua> di due gruppi di discussione: LUCIO MUSTO, CASCIOLI, ALEX ECCETERA... (id 153595); GESU' E'... (ID 158875);
- in subordine, riformare il provvedimento impugnato, disponendo il dissequestro dei forum relativamente a tutte quelle sue parti non oggetto della imputazione formulata dal PM nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari;

Si allegano:

- 1) Avviso di conclusione delle indagini preliminari;
- 2) Parere negativo del PM del 11.10.2007;
- 3) Ordinanza impugnata;
- 4) esempio di sequestro parziale sul forum Aduc;

Firenze, 16 novembre 2007

Vincenzo Donvito

Avv. Claudia Moretti

Avv. Emanuela Bertucci

Il sottoscritto Vincenzo Donvito, nato a Gioia del Colle (BA) il 20 febbraio 1953, nella sua qualità di rappresentante legale p.t. dell'Associazione ADUC- Associazione dei Diritti degli Utenti e Consumatori- con sede in Firenze, Via Cavour 68, conferisce

Procura speciale

Agli Avv. Claudia Moretti e Emanuela Bertucci del foro di Firenze, con studio in Firenze, B.go Pinti 75/r ad impugnare l'eventuale provvedimento di rigetto della presente istanza nelle competenti sedi giurisdizionali, in merito al provvedimento emesso ex art. 321 c.p.p. in data 15 novembre 2006 dal P.M. Dott. Luigi Lombardo della procura Distrettuale della repubblica di Catania nel procedimento penale r.g.n.r. 10612/06 ignoti, poi convalidato al GIP del Tribunale di Catania, dott. Cacciatore, in data 20.11.2006, con il quale sono stati posti sotto sequestro due forum internet di proprietà dell'Associazione ADUC, conferendo alle stesse, altresì la facoltà di farsi sostituire in udienza, delegare propri collaboratori e colleghi alla presentazione di istanze, alla visione degli atti, alla richiesta copie e al ritiro delle stesse ed elegge domicilio, a fini delle comunicazioni relative al

presente procedimento, presso lo studio dell'Avv. Maria Rita Consoli, in Catania,
Corso delle Province n. 203.

Firenze, 16 novembre 2007

Vincenzo Donvito

È autentica

Avv. Claudia Moretti

È autentica

Avv. Emanuela Bertucci